

Copia Conforme



COMUNE DI PETTINEO

Paese degli Ulivi Secolari

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

N. 355 del registro determine

Settore Amministrativi

OGGETTO: ELENCO APERTO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO CUI AFFIDARE GLI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI PETTINEO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.



COMUNE DI PETTINEO

Paese degli ulivi secolari

Città metropolitana di Messina

Settore Amministrativo

OGGETTO: Elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del Comune di Pettineo - approvazione avviso pubblico e modello di domanda.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

- che, con delibera n. 125 del 3.10.2019, immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha stabilito:

"1) Di approvare le allegate Linee guida per la formazione e l'aggiornamento di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del Comune e determinazione dei criteri per il conferimento dei singoli incarichi" (all. A e all. A-bis);

2) Di dare atto che le predette linee guida sono conformi a quanto espresso dall'ANAC nella deliberazione n. 907 del 24 ottobre 2018;

3) Di approvare lo schema di disciplinare di incarico per regolamentare i rapporti con gli avvocati incaricati della rappresentanza in giudizio del Comune (All. B), dando atto che, in ogni caso, lo stesso potrà essere sostituito da una lettera di accettazione dell'incarico avente i medesimi contenuti;

4) Di stabilire che il compenso professionale per i legali incaricati della rappresentanza in giudizio del Comune nelle cause di natura civile, penale, amministrativa e tributaria deve essere pattuito tra il professionista incaricato ed il responsabile del servizio titolare dei poteri dirigenziali ex art. 107 del TUEL per il settore amministrativo e deve essere indicato nel disciplinare di incarico/lettera di accettazione di cui al superiore punto 3);

5) Di stabilire che la misura del compenso complessivo - ferma restando la libertà di determinazione di cui all'art. 13 della legge n. 247/2012 e salvo quanto previsto dall'art. 9 delle allegate linee guida - non può essere superiore ad un importo pari al valore minimo dei parametri stabiliti per ciascuna tipologia di giudizio dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i., aumentati del 10%;

6) Di impartire apposita direttiva al Segretario Comunale - Responsabile del Settore Amministrativo per dare attuazione alla presente deliberazione, stabilendo che l'avviso per la formazione dell'elenco degli avvocati deve essere pubblicato all'albo on line, sul profilo committente dell'apposita sottosezione di "Amministrazione Trasparente" e nella home page del sito istituzionale per un periodo non inferiore a 30 giorni nonché inviato ai Consigli dell'Ordine degli avvocati presso i Tribunali di Patti, Messina, Termini Imerese e Palermo;"

Preso atto che l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n. 50, applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 24 della l.r. 8/2016, prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano "agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31 e successive modificazioni:

1.1- in un arbitrato o in una conciliazione;

1.2- in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31";

Dato atto che, come ha avuto modo di affermare la più recente e attenta giurisprudenza amministrativa (cfr. Tar. Campania – Salerno sentenza dell'11.07.2019, n. 1271), "il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici. ... l'attività del professionista nella difesa e nella rappresentanza dell'ente è prestazione d'opera professionale che non può essere qualificata in modo avulso dal contesto in cui si colloca, id est l'ambito dell'amministrazione della giustizia, settore statale distinto e speciale rispetto ai campi dell'attività amministrativa regolati del codice dei contratti pubblici. Resta inteso che l'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico, pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, è soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare";

Considerato che, a prescindere dalla questione della qualificazione degli incarichi di patrocinio legale come appalti di servizio ovvero come contratti d'opera professionale regolati esclusivamente dagli artt. 2222 e segg. del codice civile (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12.5.2012, n. 2730 e, più recentemente, Corte Conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, delibera 30.5.2016, n. 162/PAR), in virtù dei chiarimenti interpretativi da parte dell'ANAC espressi nella deliberazione n. 907 del 24 ottobre 2018, pubblicata sulla GURI del 13.11.2018, recante le "Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali", l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti implica che l'affidamento di tali servizi legali avviene, comunque, "nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità,.....", in base al chiaro disposto dell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 che si applica a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione puntuale del codice stesso;

Dato atto che secondo la giurisprudenza comunitaria i principi di uguaglianza di trattamento e non discriminazione non implicano la necessità di una gara competitiva ma implicano il rispetto dell'obbligo di trasparenza preventiva sulle regole e l'oggetto dell'incarico;

Richiamate le schede nn. 3 e 46 allegate al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, approvato in via definitiva con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 14.02.2018 e successivamente confermato con delibera della Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2019, nelle quali viene

manifestata la volontà dell'Amministrazione di provvedere alla creazione di un ufficio contenzioso ed alla costituzione di un elenco di professionisti;

Letto il parere espresso dall'ANAC con la deliberazione sopra citata cui si ritiene di doversi conformare nella predisposizione di un avviso pubblico per la formazione e l'aggiornamento di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del comune;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 14.03.2019 avente ad oggetto "Linee di indirizzo concernenti la gestione del contenzioso dell'Ente";

Considerato necessario, per quanto sopra esposto ed in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 125 del 3.10.2019 sopra richiamata:

- indire un pubblico avviso per la formazione e l'aggiornamento di un elenco aperto di avvocati abilitati all'esercizio della professione forense cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del Comune;
- approvare, unitamente all'avviso pubblico (All. "A"), lo schema di domanda (All. "B") che gli interessati dovranno compilare ed inviare al Comune nei termini prescritti dall'avviso stesso;

Dato atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato all'albo *on line*, sul profilo committente in "Amministrazione trasparente" - sotto-sezione "Bandi di gara e contratti"/Elenco avvocati e sulla *home page* del sito istituzionale per un termine non inferiore a 30 giorni nonché inviato ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati presso i Tribunali di Patti, Messina, Termini Imerese e Palermo affinché gli stessi possano provvedere, nei modi ritenuti più opportuni, a portarli a conoscenza i propri iscritti;

Visto il decreto sindacale n. 9 del 21.05.2019, con il quale vengono attribuite al sottoscritto le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 51 della legge 142/90, così come recepito in Sicilia con Legge Regionale n. 48/1991;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente atto;

Vista la Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli relativi all'individuazione dei responsabili di procedimento;

Visto l'art. 5, comma 1, della Legge 241/90 che testualmente recita: "Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale";

Visto l'art. 5, comma 2, della Legge 241/90 che sancisce che, fino a quando non sia effettuata la nomina del Responsabile del procedimento, viene considerato responsabile del singolo provvedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa;

Considerato che al Responsabile del procedimento, come previsto dall'art. 6 della Legge 241/90, sono affidati i seguenti compiti:

- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
- d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale;

Ritenuto, al fine di garantire il buon andamento del procedimento relativo alla formazione e successivo aggiornamento dell'elenco di avvocati di cui alla presente determinazione, in osservanza altresì dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, di dovere individuare un dipendente che si occupi, sotto la supervisione ed il coordinamento dello scrivente, delle relative attività;

Ritenuto di potere individuare il citato Responsabile del procedimento nella Sig.ra Cangemi Maria Cristina, dipendente a tempo indeterminato e parziale dell'Ente, appartenente alla Categoria C;

Dato atto che rimane impregiudicata la facoltà del Responsabile del Settore di richiamare od avocare a sé la conduzione di procedimenti affidati ai singoli responsabili di procedimento;

Precisato

- che il Responsabile del procedimento cura, nei termini di legge, gli adempimenti previsti dall'art. 6 della Legge 241/90 e che l'elencazione delle attività e competenze non è esaustiva ma solo esemplificativa, rientrando nelle stesse anche tutte le funzioni complementari, funzionali e necessarie per la formazione dell'atto finale;
- che gli atti e i provvedimenti finali sono predisposti nei termini di legge e dei regolamenti dal Responsabile del procedimento sopra individuato, che li sigla e li trasmette al Responsabile del Settore che, sottoscrivendoli, ne assume la responsabilità;
- che l'attribuzione dell'incarico di responsabile del procedimento non comporta l'automatica attribuzione di una indennità, in ordine alla quale si rinvia alla fissazione dei criteri stabiliti in sede di delegazione trattante e all'iter contrattualmente previsto;

Visto l'O.A.EE.LL., approvato con legge regionale n. 16 del 15/3/1963, successivamente modificato ed integrato con le leggi regionali 21/02/1976, n. 1 e 6/03/1986, n. 9 ed ulteriormente modificato ed

integrato dalle norme contenute nella legge 8/6/1990 n. 142, recepita, con modificazioni, dalle leggi regionali 3/12/1991, n. 44 e 11/12/1991 n. 48;

DETERMINA

1. Di approvare l'“Avviso pubblico per la formazione e l'aggiornamento di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del Comune di Pettineo” che, allegato al presente atto sotto la lettera “A”, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare il modello di domanda di iscrizione nell'Elenco degli avvocati del Comune di Pettineo, che, allegato al presente atto sotto la lettera “B”, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di pubblicare il presente provvedimento, completo degli allegati sopra richiamati, all'albo pretorio *on line* dal giorno 14.10.2019 e fino al 15.11.2019;
4. Di pubblicare permanentemente, a decorrere dal 14.10.2019, il presente provvedimento, completo degli allegati sopra richiamati, unitamente a copia della delibera di Giunta Comunale n. 125 del 3.10.2019, completa dei relativi allegati, sul profilo committente in “Amministrazione trasparente” - sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”/Elenco aperto avvocati e sulla *home page* del sito istituzionale del Comune di Pettineo, tramite apposito link denominato “Elenco aperto avvocati”;
5. Di inviare la documentazione indicata al punto n. 3 ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati presso i Tribunali di Patti, Messina, Termini Imerese e Palermo affinché gli stessi possano provvedere, nei modi ritenuti più opportuni, a portarli a conoscenza i propri iscritti;
6. Di nominare Responsabile del Procedimento relativo alla formazione e successivo aggiornamento dell'elenco di avvocati di cui alla presente determinazione, secondo le indicazioni e precisazioni formulate in premessa, la Sig.ra Cangemi Maria Cristina, dipendente a tempo indeterminato e parziale dell'Ente, appartenente alla Categoria C;
7. Di notificare il presente provvedimento alla dipendente nominata Responsabile del Procedimento;
8. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, che verrà assunto di volta in volta con il provvedimento di conferimento di ciascun incarico da parte del Responsabile del Settore competente.

Allegato "A" alla determina dirigenziale n. ____ del _____



COMUNE DI PETTINEO

Paese degli ulivi secolari

Città metropolitana di Messina

AVVISO PUBBLICO

**PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO
APERTO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO CUI AFFIDARE GLI
INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

ART. 3 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE DEI CANDIDATI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

ART. 4 - CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

ART. 5 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E COMPENSI

ART. 6 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

ART. 7 - LIQUIDAZIONI

ART. 8 - VARIAZIONE DEI REQUISITI E CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI DALL'ELENCO

ART. 9 - AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CARATTERE ECCEZIONALE

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 11 - INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ

ART. 12 - NORME DI RINVIO

ART. 1) OGGETTO

Con la pubblicazione del presente avviso, approvato con determina dirigenziale n. ____ del _____ e conforme alle linee guida approvate con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 3.10.2019, il Comune di Pettineo intende istituire un elenco di avvocati da cui attingere per procedere al conferimento di incarichi di rappresentanza legale in un arbitrato o in una conciliazione o in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche, nonché di consulenza legale da fornire in preparazione di uno dei procedimenti sopra indicati o qualora vi sia un indizio concreto ed una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di uno dei detti procedimenti. La formazione, la tenuta, l'aggiornamento e l'utilizzo dell'elenco sono informati al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. L'elenco verrà formato, tenuto ed aggiornato dal Responsabile del Settore Amministrativo e, dopo l'approvazione, verrà pubblicato sul profilo committente del Comune di Pettineo, nella sottosezione "*bandi di gara e contratti*" della sezione "Amministrazione Trasparente". L'inserimento degli avvocati nell'elenco avverrà nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

ART. 2) FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

In attuazione delle Linee Guida A.N.A.C. n. 12 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24.10.2018, l'elenco non ha limitazioni né temporali né quantitative.

Ai soli fini della costituzione iniziale dell'elenco, le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il termine perentorio del **15.11.2019**.

Successivamente a tale data, il responsabile del procedimento provvederà all'istruttoria delle domande pervenute e alla formazione dell'elenco, sulla base della completezza della documentazione allegata e seguendo l'ordine di protocollazione delle domande.

In seguito, l'elenco verrà aggiornato, a seguito di istruttoria positiva delle istanze di iscrizione che dovessero pervenire nel tempo, con cadenza almeno semestrale.

Le istanze che, in fase di prima formazione dell'elenco, perverranno oltre il termine perentorio sopra indicato saranno valutate soltanto in sede di successivo aggiornamento.

Le domande di iscrizione dovranno essere trasmesse unicamente a mezzo posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: posta@pec.comune.pettineo.me.it.

La domanda di iscrizione con i relativi documenti allegati dovrà essere trasmessa in unico file in formato pdf, sottoscritto con firma autografa e scansionata oppure con firma digitale, e, comunque, con unico invio. La validità dell'invio telematico è subordinata all'utilizzo da parte del professionista di una casella PEC personale. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile una domanda inviata da una casella di posta elettronica ordinaria ovvero certificata non personale anche se inviata all'indirizzo PEC del Comune sopra indicato.

La domanda di iscrizione, redatta secondo il modello "B" approvato con determina dirigenziale n. ____ del _____ e, avente, quanto alla dichiarazione di sussistenza dei requisiti di cui al successivo art. 3, valore di autocertificazione, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- a) *curriculum vitae* scientifico-professionale da cui si evinca la specializzazione/esperienza specifica; in una apposita sezione del *curriculum* dovrà essere indicata l'eventuale esperienza maturata in attività di difesa e rappresentanza in giudizio di enti locali e/o altre pubbliche amministrazioni;
- b) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- c) Copia del tesserino rilasciato dall'Ordine degli Avvocati;
- d) Copia della polizza assicurativa.

ART. 3) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE DEI CANDIDATI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Per conseguire l'iscrizione all'elenco, gli avvocati istanti dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- possesso di laurea in giurisprudenza;
- iscrizione ad un Ordine degli Avvocati ed eventuale abilitazione a rappresentare e difendere i clienti innanzi alle giurisdizioni superiori;
- godimento dei diritti civili e politici;

- non versare nelle condizioni che escludono, ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- non avere in atto rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
- non aver riportato condanne penali per delitti non colposi di cui al Libro IV, Titoli II, Capo I del Codice Penale anche con sentenza non passata in giudicato ed, altresì, non avere riportato condanne, con sentenza di condanna passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento), per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- non aver riportato nei due anni antecedenti provvedimenti disciplinari al di sopra della censura e di non aver in corso procedimenti disciplinari che prevedano la sanzione ex legge 247/2012;
- il possesso di polizza assicurativa per i rischi professionali;

Dovranno, altresì, essere dichiarati

- l'eventuale possesso di comprovata esperienza professionale nelle materie per le quali si chiede l'iscrizione all'elenco (allegato A-bis alla delibera di Giunta Comunale n. 125 del 3.10.2019);
- l'accettazione di tutte le norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e di quelle del codice di comportamento integrativo del Comune di Pettineo pubblicato sul sito internet dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali e di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pettineo da parte dei collaboratori costituisce causa di risoluzione del contratto o decadenza del rapporto ai sensi dell' art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- l'eventuale assenza di conflitto di interessi con il Comune o, comunque, l'assenza di incarichi professionali di rappresentanza e difesa contro il Comune nonché la circostanza di

non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16ter D. Lgs. n. 165/2001). Resta fermo, al riguardo, che “Al fine di evitare una ingiustificata restrizione della libertà di iniziativa economica del professionista, il quale sarebbe altrimenti costretto a rinunciare, a priori, a qualsiasi incarico di patrocinio legale contro la stessa amministrazione, per la mera aspettativa di un futuro incarico di difesa o di consulenza con la medesima amministrazione, la valutazione dell’assenza di una situazione di conflitto di interesse in capo al professionista va effettuata al momento dell’affidamento del contratto” (punto 3.1.6 della delibera ANAC n. 907 del 24.10.2018);

- lo svolgimento di incarichi e/o il possesso di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1 lettera C del D.lgs 33/2013;
- le cariche elettive ricoperte ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.L. 78/2010 e s.m.i. (in tal caso lo svolgimento dell'incarico può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute);
- l'accettazione incondizionata di tutte le clausole contenute nel presente avviso e nello schema di disciplinare di incarico allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 125 del 3.10.2019.

Possono essere iscritti nell’elenco tutti gli avvocati, singoli o associati, che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L’iscrizione all’elenco da parte di una associazione professionale o di una società tra professionisti avviene attraverso l’iscrizione dei singoli avvocati associati; nel caso di affidamento di incarico difensivo all’associazione o alla società, il Comune indicherà l’avvocato di volta in volta prescelto per l’esecuzione dell’incarico.

Gli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda di inserimento in non più di 2 delle cinque sezioni di cui all’allegato “A-bis” approvato con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 3.10.2019.

La verifica dei requisiti nonché la valutazione in merito all’assenza di situazioni di conflitto di interesse, ferma restando la facoltà del Comune di provvedervi al momento dell’iscrizione

nell'elenco, avverrà, di norma, in occasione delle specifiche procedure per cui i soggetti iscritti nell'elenco saranno interpellati (delibera ANAC n. 907 del 24.10.2018, punti 3.1.5. – 3.1.6.).

Qualora non dovesse essere possibile eseguire le dette verifiche prima del conferimento dell'incarico, nell'atto di conferimento dell'incarico sarà previsto che, qualora a seguito del controllo sia accertato l'affidamento dell'incarico ad un avvocato privo dei requisiti sopra indicati, l'amministrazione recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento delle attività già eseguite e il rimborso delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite, e che procederà alle segnalazioni alle competenti autorità.

ART. 4) CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte del professionista ad ottenere incarichi da parte del Comune di Pettineo.

La scelta dei legali cui affidare gli incarichi di cui al precedente articolo 1 compete al Responsabile del Settore Amministrativo, a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione della Giunta Comunale che autorizza il Sindaco a promuovere una controversia o a resistere in un giudizio, adottata sulla base di apposita proposta/relazione istruttoria del responsabile del settore competente all'esercizio dei poteri gestionali afferenti la cura degli interessi oggetto della controversia.

Il responsabile del Settore Amministrativo individua il professionista, con proprio atto, adeguatamente motivato, eventualmente avviando una procedura comparativa tra gli iscritti all'elenco che tenga conto anche del compenso richiesto, sulla base dei criteri di seguito indicati:

a) esperienza e competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione (desunta dal numero e dalla rilevanza degli incarichi, svolti dal legale, affini a quelli oggetto dell'affidamento), come documentata nel *curriculum vitae* presentato all'atto dell'iscrizione nell'elenco aperto e successivamente aggiornato. Al fine di non danneggiare i giovani professionisti, si potrà prescindere dall'utilizzo di tale criterio per le cause, diverse da quelle in materia di lavoro pubblico, di valore inferiore ad € 26.000,00;

b) pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione o a questioni affini;

c) costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali.

Resta ferma la possibilità per il Comune di affidare direttamente incarichi al professionista nel caso di analogia e/o complementarietà con altri incarichi conferiti, aventi lo stesso o analogo oggetto.

In relazione all'affidamenti di incarichi di minore rilevanza, ad esempio perché seriali o di importo contenuto (sotto i 5.000 euro), verrà utilizzato anche il criterio della rotazione.

L'incarico, anche per ragioni di continuità nella difesa, può essere confermato nei successivi gradi di giudizio nonché nelle diverse fasi del giudizio stesso.

ART. 5) AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E COMPENSI

Il Comune di Pettineo, di norma, non conferisce incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura del contenzioso implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. Ricorrendo tali casi, l'atto di nomina dovrà essere adeguatamente motivato.

All'atto di conferimento dell'incarico professionale, sulla base del preventivo di spesa presentato dal legale da incaricare, dovrà essere quantificato l'importo del compenso tenendo conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e s.m.i. al fine di garantire trasparenza, imparzialità e uniformità nella determinazione dei compensi stessi. I parametri in questione costituiscono criterio di mero orientamento, posto che la determinazione dei compensi degli avvocati è affidata alla libera pattuizione tra le parti. L'importo massimo del compenso pattuito, salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, non può, comunque, essere superiore al valore risultante dai valori minimi di liquidazione stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per ciascuna tipologia di giudizio, aumentati del 10%.

Oltre al compenso, sarà riconosciuto al professionista il rimborso delle spese sostenute e/o degli oneri da sostenersi e/o eventualmente anticipati nell'interesse dell'Ente, purchè preventivamente comunicati e debitamente documentati.

Nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 5 del D.L. 78/2010 e s.m.i. lo svolgimento degli incarichi potrà dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.

I professionisti incaricati saranno tenuti a rendere noto il livello di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico alla sua conclusione. Il conferimento dell'incarico avviene in forma scritta (disciplinare di incarico o lettera di accettazione dell'incarico) prima della costituzione in giudizio. Prima del conferimento dell'incarico, anche ai sensi dell'art. 24 del Codice deontologico forense, il professionista presenta una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e comunica gli estremi della propria polizza assicurativa per i rischi professionali.

Il professionista incaricato ha l'obbligo di comunicare entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico la stima del rischio da soccombenza, nonché di aggiornare il Comune sullo stato di avanzamento del contenzioso ad ogni scadenza processuale, indicando l'attività svolta e allegando, in formato elettronico, copia dei verbali d'udienza, copia di memorie, comparse o altri scritti difensivi redatti nell'esercizio del mandato o prodotti da controparte nonché degli atti emanati e/o comunque depositati dal giudice o dai suoi ausiliari. L'Ente si riserva di chiedere in qualsiasi momento copia integrale del fascicolo di causa. Ogni anno, entro il 30 giugno il professionista aggiorna, alla luce dell'andamento della causa, la stima del rischio soccombenza.

ART. 6) ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

I rapporti giuridici e finanziari sono regolati, in disparte il conferimento della procura alle liti, dal disciplinare/lettera di accettazione dell'incarico conforme a quello approvato con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 3.10.2019.

ART. 7) LIQUIDAZIONI

Salvo il riconoscimento di acconti anche ai fini del sostenimento delle spese di causa, il compenso a saldo sarà liquidato, di norma, a conclusione del grado di giudizio, dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a) copia della sentenza o del provvedimento che definisce il giudizio accompagnati da una relazione sullo svolgimento del giudizio e da un motivato parere in merito alla condotta successiva giudiziale e/o stragiudiziale da tenersi da parte dell'Ente;
- b) documento fiscale redatto secondo quanto pattuito. La liquidazione del saldo avverrà nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura in formato elettronico, fatti salvi gli accertamenti di natura contributiva e/o fiscale.

Nel corso del giudizio, il Comune può procedere alla liquidazione di acconti sul compenso pattuito, in relazione alle attività effettivamente espletate; a tal fine, entro il 30 ottobre di ciascun anno, il professionista trasmette una relazione sull'attività svolta nell'anno solare di riferimento, con la nota spese analitica relativa alle attività svolte. L'ufficio procede a liquidare le somme corrispondenti all'attività svolta e ad effettuare le variazioni contabili a valere sull'impegno di spesa assunto, in conformità ai principi contabili che regolano la materia.

ART. 8) VARIAZIONE DEI REQUISITI E CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI DALL'ELENCO

Gli avvocati iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente qualunque variazione dei requisiti di cui al precedente art. 3 richiesti e dichiarati per l'iscrizione.

Potrà essere disposta la cancellazione dall'elenco qualora il professionista:

- abbia perso anche uno solo dei requisiti per l'iscrizione;
- abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbia assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati;
- si sia reso responsabile di gravi inadempienze.

ART. 9) AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CARATTERE ECCEZIONALE

Il comune di Pettineo potrà, comunque, affidare gli incarichi di cui all'art. 1 ad avvocati non iscritti all'elenco in questione nelle ipotesi di controversie complesse o di valore economico elevato che rendono opportuno affidare la difesa e rappresentanza dell'Ente a docenti universitari o a riconosciuti specialisti della materia oggetto della lite. In tal caso, nell'atto di affidamento dell'incarico si potrà motivatamente derogare anche a quanto stabilito dal superiore articolo 5 in merito all'importo massimo del compenso.

ART. 10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito "RGPD"), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura *de qua* o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Pettineo, in qualità di titolare del trattamento, è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli

obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente Avviso, ed avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione nell'elenco. La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par. 3, lett. b) del RGPD si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nell'art. 154-ter, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Pettineo, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD).

Il Comune di Pettineo, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Garibaldi n. 35 - 98070 Pettineo (ME), opera come Titolare del trattamento ed è contattabile ai seguenti indirizzi: email info@comune.pettineo.me.it - PEC posta@pec.comune.pettineo.me.it - Tel. 0921336080.

Il Comune di Pettineo ha designato come Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) la SIAPA s.r.l. che è contattabile ai seguenti indirizzi: e-mail dpo@siapa.it - PEC siapa@pec.siapa.it - Tel. 0941/703040 - 3271008627.

L'elenco completo di tutti i soggetti designati Responsabili del Trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, è disponibile presso la sede dell'Ente.

ART. 11) INFORMAZIONI E PUBBLICITA'

Il presente avviso e la domanda di partecipazione, unitamente a copia della delibera di Giunta Comunale n. 125 del 3.10.2019, completa degli allegati, sono resi disponibili, in fase di costituzione dell'elenco, mediante l'invio ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati istituiti presso i Tribunali di Patti,

Messina, Termini Imerese e Palermo, affinché gli stessi possano provvedere, nei modi ritenuti più opportuni, a portarli a conoscenza dei propri iscritti, e, in ogni caso, mediante pubblicazione permanente sul profilo committente in “Amministrazione trasparente” - sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”/Elenco Avvocati e sulla *home page* del sito istituzionale del Comune di Pettineo, tramite apposito link denominato “Elenco aperto avvocati”.

Responsabile del procedimento è la Sig.ra Maria Cristina Cangemi – tel. 0921/336080 – int. 23 - mail: affarigenerali@comune.pettineo.me.it.

ART. 12) NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia (legge 247/2012 e s.m.i. nonché le relative norme di attuazione) ed al Codice deontologico forense.

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Dott. Angelo Monterosso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

All. "B" alla determina dirigenziale n. ____ del _____

(Carta intestata dello studio Legale)

Al Comune di Pettineo
pec: posta@pec.comune.pettineo.me.it

Oggetto: elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del Comune di Pettineo - domanda di iscrizione.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ (prov. _____) il
_____, residente in _____ (prov. _____), Via
_____ n. ____ C.A.P. _____ tel. _____, Codice fiscale
_____, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito
il _____ presso l'Università degli Studi di _____, iscritto all'Albo degli
Avvocati di _____ al n° _____

(barrare una sola casella)

Titolare dello studio legale _____
 Associato allo studio legale _____
 Socio della Società tra Professionisti _____ con
sede in _____ (prov. _____), Via _____ n. ____ C.A.P.
_____, PARTITA I.V.A. _____, tel. _____, fax
_____, Cellulare _____, mail _____, PEC

CHIEDE

di essere inserito/a nell'elenco degli Avvocati del libero foro cui conferire incarichi di patrocinio legale nell'interesse del Comune di Pettineo di cui all'avviso pubblico pubblicato in data 14.10.2019, nella/e seguente/i sezione/i **(barrare al massimo n. 2 caselle)**

- A. civile;
- B. amministrativo;
- C. tributario;
- D. lavoro;
- E. penale.

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

(barrare le caselle relative alle dichiarazioni che si rendono)

- di essere cittadino italiano;
- (ovvero) di essere cittadino del seguente Stato membro dell'Unione Europea:
_____;

- di avere conseguito la laurea in giurisprudenza in data _____ presso l'Università degli Studi di _____ con voto _____;
- di essere iscritto all'Albo degli Avvocati di _____ - iscrizione n° _____ del _____;
- (eventuale) di essere iscritto nell'Albo Speciale degli Avvocati abilitati all'esercizio della professione avanti le Magistrature Superiori ex art. 33 del R.D.L. 1578/1933 e art. 22 Legge 247/2012 a far data dal _____;
- di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza _____, ovvero _____ (Indicare i motivi di non iscrizione, della cancellazione dalle liste medesime e di non essere stato escluso dall'elettorato attivo);
- di non versare nelle condizioni che escludono, ai sensi dell'art.80 del d.lgs. n° 50/2016, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- di non avere in atto rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
- di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi di cui al Libro IV, Titoli II, Capo I del Codice Penale anche con sentenza non passata in giudicato ed, altresì, che non è stata pronunciata in proprio danno una sentenza di condanna, passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- di non aver riportato nei due anni antecedenti provvedimenti disciplinari al di sopra della censura e di non aver in corso procedimenti disciplinari che prevedano la sanzione ex legge 247/2012;
- di essere assicurato per il rischio derivante dall'attività professionale con la compagnia _____ con polizza n. _____ valida sino al _____ (vedi allegato);
- (eventuale) di possedere la seguente esperienza professionale nelle materie per le quali si chiede l'iscrizione all'elenco (allegato A-bis alla delibera di Giunta Comunale n. 125 del 3.10.2019) e di avere svolto i seguenti incarichi: _____;
- di aver preso cognizione del DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di Comportamento del Comune di Pettineo pubblicato sul sito internet dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali e di accettarne i contenuti;
- di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pettineo da parte dei collaboratori costituisce causa di risoluzione del contratto o decadenza del rapporto ai sensi dell' art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
- (eventuale: il requisito dovrà, comunque, sussistere al momento dell'eventuale conferimento dell'incarico) di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con il Comune di Pettineo;
- (eventuale: il requisito dovrà, comunque, sussistere al momento dell'eventuale conferimento dell'incarico) di non avere in atto alcun contenzioso con l'Amministrazione Comunale di Pettineo, sia in proprio che quale rappresentante o patrocinatore legale di persone fisiche e/o giuridiche;
- (eventuale: il requisito dovrà, comunque, sussistere al momento dell'eventuale

conferimento dell'incarico) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16ter D. Lgs. n. 165/2001);

- o di svolgere i seguenti incarichi e/o di ricoprire le seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1 lettera C del D.lgs 33/2013: _____;
- o di ricoprire, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.L. 78/2010 e s.m.i., le seguenti cariche elettive: _____ (in tal caso lo svolgimento dell'incarico può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute);
- o di accertare incondizionatamente le norme stabilite dalle vigenti linee guida del Comune di Pettineo per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio (approvate con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 3.10.2019) e del relativo avviso pubblico per la formazione e l'aggiornamento di un elenco di Avvocati del libero foro per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale nell'interesse del Comune di Pettineo pubblicato in data 14.10.2019 nonché di quelle contenute nel disciplinare di incarico/lettera di accettazione approvato con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 3.10.2019;

Si impegna a comunicare tempestivamente, con le stesse modalità di presentazione della domanda, ogni variazione concernente i requisiti, le condizioni e le circostanze sopra dichiarati nonché i recapiti ai quali dovranno essere inviate eventuali comunicazioni riguardanti il presente procedimento che, all'uopo, vengono sotto indicati.

Via _____ n. _____, C.A.P. _____, città _____
(prov. _____), tel. _____, fax _____, cellulare _____, mail _____, PEC _____,

Si allega alla presente domanda:

- a) *Curriculum vitae* scientifico-professionale datato e sottoscritto;
- b) Fotocopia di documento di identità in corso di validità;
- c) Copia del tesserino rilasciato dall'Ordine degli Avvocati;
- d) Copia della polizza assicurativa.

Luogo e data _____

Firma del professionista

(in caso di studio professionale associato firma del solo
professionista interessato)

LA DOMANDA, ACCOMPAGNATA DA VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA', E' ESENTE DA AUTENTICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445.

Pettineo, li 14/10/2019

IL CAPO SETTORE

F.to Dott Angelo MONTEROSSO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

in ordine alla regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE** e si **ATTESTA** la regolare copertura finanziaria.

Addì, 14/10/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott. ROSARIO ANGELO BARBERI FRANDANISA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Che la presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 14/10/2019 al 29/10/2019 che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, li 14/10/2019

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott Angelo Monterosso

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 14/10/2019

IL CAPO SETTORE

Dott Angelo MONTEROSSO